COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 41 del 28/04/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI - ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue,** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari in modalità telematica

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
TOMIROTTI VALENTINA	Assente
LICON ANDREA	Presente
ANDREETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Presente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Assente
LUPPI MARIO	Assente
BASTIANINI MARCO	Presente
BETTONI GIANFRANCO	Presente
FACCHINI RENATA	Presente

PRESENTI N. 14 **ASSENTI N. 3**

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Della Casa Barbara.

Partecipa all'adunanza **il Vice Segretario Generale BADARI SARA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente -** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **9** dell'ordine del giorno

Deliberazione n. 41 del 28/04/2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visto l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 e smi che introduce il prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani dei Comuni;

Valutato che su tutto il territorio comunale è attivo un sistema di misura, volumetrico, della frazione residua (secco) dei rifiuti conferiti al servizio pubblico; pertanto il Comune di Porto Mantovano ha deciso di applicare la tariffa puntuale ai sensi del comma 668 di cui alla normativa sopra citata che testualmente recita: "*I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e smi. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."*;

Considerato che il sistema di calcolo della tariffa prevede modalità di riparametrazione, delle produzioni di rifiuto teoriche assegnate alle diverse categorie d'utenza, alle reali produzioni registrate nell'anno precedente ed il prelievo per i rifiuti urbani, applicato in forma di corrispettivo, è soggetto:

- al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e smi, nella misura stabilita dall'amministrazione provinciale di competenza;
- all'IVA ai sensi del DPR 633/1972 e smi, nell'aliquota stabilita dalla normativa vigente.

Valutato che, ai sensi di quanto disposto al comma 683 dell'art 1 L.147/2013: "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*"

Preso atto che:

- Il D.lgs. n. 116/2020 recependo le direttive espresse in ambito comunitario ha apportato importanti modifiche al D.Lgs. n. 152 del 2006 ossia al Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare, nella parte IV relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati;
- Il D.lgs. n. 116/2020 incide sulla determinazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Pubblico di gestione dei rifiuti urbani (PEF), ai fini della determinazione delle tariffe TARI e della tariffa corrispettiva;

Considerato che nel nuovo comma 5-quinquies dell'articolo 3 del decreto Milleproroghe n. 228/2021, convertito in legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il Legislatore ha previsto che "a decorrere dall'anno 2022 i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità anno 2014), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Dato atto che il Canone Unico dal momento della sua entrata in vigore ha sostituito il prelievo sui rifiuti riferito ai mercati che insistono sul territorio comunale di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Valutato pertanto che il Consiglio Comunale dovrà approvare annualmente, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani:
- il Piano Economico Finanziario del servizio;
- le Tariffe da applicare alle utenze;
- le eventuali riduzioni da mettere a carico del bilancio comunale.

Considerato che il piano finanziario è lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamata la deliberazione consiliare approvata con precedente provvedimento in questa stessa seduta con la quale è stato validato e approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani corredato dalla relazione illustrativa e di tutti gli elementi per l'applicazione dei criteri di cui alla Delibera Arera n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Visti i seguenti prospetti allegati da 1) a 3), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti le tariffe proposte per l'anno 2022:
Allegato 1 - Prospetto ripartizione costi,
Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche,
Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche,
tutti allegati quali parti integranti del presente atto;

Considerato che le tariffe proposte si basano su coefficienti per l'attribuzione delle parti fisse e variabili, fatta salva la possibile applicazione provvisoria di coefficienti diversi al fine di procedere ad un graduale assestamento degli stessi al fine di evitare impatti elevati sulle tariffe, anche in correlazione alle informazioni che arriveranno dalle rilevazioni effettuate tramite il sistema di misura adottato;

Considerato che dalle analisi statistiche effettuate sulle tariffe elaborate, le stesse concorrono alla copertura dei costi previsti nel Piano finanziario;

Tenuto conto che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore il 01/01/2022;

Ritenuto di procedere all'approvazione;

Dato atto che, ai sensi dell'Art. 6 della Delibera ARERA n. 443-2019, la presente sarà trasmessa all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Visti:
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore Economico Finanziario;

DELIBERA

1) di approvare le tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti - anno 2022, come risultanti dai seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
Allegato 1 - Prospetto ripartizione costi,
Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche,
Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche;

2) di dare atto della necessità di informare l'utenza sulle modalità di misurazione e sui contenuti della presente deliberazione;

3) dare atto che il Canone Unico patrimoniale dal momento della sua entrata in vigore, ha sostituito il prelievo sui rifiuti riferito ai mercati che insistono sul territorio comunale di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

4) di trasmettere:
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- a norma dell'art. 8, comma 1, della Delibera ARERA n° 443/2019/R/RIF, in qualità di Ente Territorialmente Competente, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti ad ARERA, entro il termine di trenta giorni dalla data odierna;
- la presente deliberazione al gestore del servizio rifiuti;

5) di dichiarare, con separata e palese votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: "Prego, Ass. Massara!".

MASSARA: "Grazie, Presidente! La delibera delle tariffe è diretta conseguenza della delibera precedente sul Piano Finanziario. Anch'io, in apertura, voglio aggiungermi a quanto detto prima dall'Ass. Ghizzi, cioè quello di riconoscere il grande lavoro che è stato fatto in questo anno da parte dell'arch. Moffa e dalla dr.ssa Del Buon. Aggiungo anche il lavoro fatto dall'Assessore stesso che, evidentemente per modestia, non ha riconosciuto. Penso invece che debba essere sottolineato il lavoro fatto dallo stesso Ass. Ghizzi.
Riguardo alle tariffe, come possiamo vedere dall'Allegato 1, il valore che viene coperto dalle tariffe è di 2.233.782 euro e viene suddiviso, come è stato fatto anche negli anni passati, per il 65% circa sulle utenze domestiche e per il 34% circa su quelle non domestiche.
Per quanto riguarda le utenze domestiche (Allegato 2), abbiamo una articolazione delle tariffe che di fatto non cambia. Vengono individuate 7 Categorie, una relativa ai garage e alle cantine, mentre le altre 6 Categorie relative alla composizione del nucleo familiare. Viene individuata una quota fissa,

che va a coprire i costi fissi, ed una quota variabile relativa alle differenziate ed alla quota variabile di rifiuto secco. Quest'ultima è poi suddivisa in due *range*: una soglia minima che viene sempre considerata ed una soglia oltre alla quale viene applicata una tariffa più elevata. Questo proprio perché si vuole disincentivare la produzione di rifiuto secco.
Per quanto riguarda le tariffe non domestiche, la struttura è diversificata a seconda delle Categorie merceologiche e l'algoritmo sottostante riconosce la propensione alla generazione dei rifiuti e alla capacità di differenziazione per ogni Categoria merceologica. Ad esempio, il Ristorante non ha la stessa propensione e capacità di produzione di rifiuti della prima che vi viene sotto gli occhi.... di un parrucchiere.
Anche in questo caso, c'è una suddivisione in quota fissa, quota variabile e rifiuto secco, con una struttura che va a disincentivare la produzione di rifiuto secco.
Come è stato detto ampiamente in precedenza, in ragione dell'incremento del valore coperto dalla tariffa, c'è un aumento delle tariffe stesse. Non ho altro da aggiungere, vi ringrazio e sono a disposizione per domande".

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: "Grazie, Ass. Massara! Ci sono interventi? Nessuno chiede di intervenire, pertanto passiamo alla votazione del punto n.9 e della sua immediata eseguibilità".

Consiglieri presenti in aula in modalità telematica al momento del voto n. 14.

Risultano assenti i consiglieri Tomirotti, Bindini, Luppi.

Voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Bettoni), contrari n.3 (Buoli, Bastianini, Facchini)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: Pongo al voto l'immediata eseguibilità della delibera".

Consiglieri presenti in aula in modalità telematica al momento del voto n. 14.

Risultano assenti i consiglieri Tomirotti, Bindini, Luppi.

Voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Bettoni), contrari n.3 (Buoli, Bastianini, Facchini)

E SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Bettoni), contrari n.3 (Buoli, Bastianini, Facchini), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Al termine della votazione alle ore 22:55 esce dal collegamento telematico il consigliere Scirpoli.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: " Segniamo l'uscita del cons. Scirpoli".

SCIRPOLI: " Grazie a tutti e buonanotte!".

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente MARI ROBERTO (sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)	IL Vice Segretario Generale BADARI SARA (sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)